

REGOLAMENTO

CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

PRESSO LE SEDI DELLA FONDAZIONE INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “divieto di fumare in determinati locali pubblici”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995; in materia di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, inoltre, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (tutela della salute dei non fumatori) ed in particolare;
 - *Comma 1: È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:*
 - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;*
 - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.*
 - *Comma 1 bis: il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
 - *Comma 1 ter: Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza;*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2003 “attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori”;

- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003”;
- Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
- Legge 8 novembre 2013 n. 128, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti i frequentatori della Fondazione, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all’esposizione al fumo;
- c) prevenire la dipendenza dal fumo, l’abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- e) fare dello IAR un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza delle varie sedi dell’Institut (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica;
- h) rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all’atto dell’iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (*culpa in educando*) per l’inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, in tutte le sue sedi. Il divieto è esteso a bordo dei veicoli aziendali.

È altresì vietato l'utilizzo di sigarette elettroniche e di "sacchetti di nicotina".

Per gli studenti e per gli insegnanti "in orario", è vietato uscire dalle pertinenze della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Art. 4 - DESTINATARI

Il presente regolamento è indirizzato, per gli effetti previsti dalla legge, a tutto il personale della Fondazione, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo locali e pertinenze.

Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

La divulgazione dell'informazione inerente al divieto di fumo è affidata all'affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al presente Regolamento ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente o del Comitato Direttivo nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

Il presente regolamento sarà, inoltre, pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto e sul sito della scuola in modo che tutti possano prenderne visione.

Art. 6 - ADDETTI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I Datori di lavoro, ciascuno per il suo ambito di competenza, sono responsabili dell'attuazione del divieto di fumo e possono avvalersi per la vigilanza di docenti e altro personale preposto, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate agli addetti nominati con apposita delibera del Comitato Direttivo. A tale fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante gli intervalli, le ricreazioni e le pause dell'attività educativa e didattica.

Il personale incaricato dal Comitato Direttivo quale addetto alla vigilanza all'applicazione del divieto di fumo (*a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996*) non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L.128/2013).

Gli addetti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Legale Rappresentante e, nell'esercizio delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali e come tali godono del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori.

In particolare, si rammentano i seguenti articoli del Codice penale:

- a) Art. 337 - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b) Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto di fumo, tutto il personale preposto:

- informa il trasgressore che ha violato la normativa antifumo;
- procede all'identificazione del trasgressore richiedendone le generalità (che è tenuto a fornirle in base agli articoli 337 e 496 del Codice penale). In caso di rifiuto, l'addetto può avvalersi di testimoni per l'identificazione;
- procede alla contestazione della violazione, con la redazione in triplice copia del relativo verbale (di cui una copia da consegnare all'interessato e due da consegnare alla segreteria amministrativa).

La violazione, ove possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna del verbale al trasgressore; in caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento del trasgressore o di rifiuto di fornire le proprie generalità o di ricevere il verbale, sul verbale si procede alla seguente annotazione: *"Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale"*.

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dall'addetto incaricato, che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma l'addetto scrive la nota: *"Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"*.

Il verbale di contestazione, oltre all'ammenda prevista, deve contenere gli estremi del trasgressore della violazione compiuta e le modalità con le quali può effettuare il pagamento in misura ridotta, nonché l'indicazione dell'autorità a cui far pervenire eventuali scritti difensivi. Il contravventore è tenuto a firmare per conoscenza il verbale con la facoltà di farvi inserire qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, l'addetto provvederà a consegnare agli uffici amministrativi tutti i documenti in suo possesso, uffici che provvederanno a notificare il verbale attraverso plico postale raccomandato con avviso di ricevimento entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, gli addetti incaricati alla vigilanza del divieto di fumo presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenni, copia del verbale è notificata anche alla famiglia del trasgressore (responsabili per *culpa in educando*), tramite il registro elettronico.

L'Art. 2 della L. 689/81 recita: *“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

L'addetto provvede poi alla trasmissione immediata del verbale al Datore di lavoro competente.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto della Valle d'Aosta) scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato presso la segreteria amministrativa, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo).

Copia della ricevuta del versamento deve essere trasmessa alla segreteria amministrativa entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981, per la conseguente ingiunzione.

Art. 8 – SANZIONI

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente:

- l'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la **sanzione amministrativa** pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va **da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. (da € 55,00 a € 550,00).
- i Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;
- i Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2200,00.
- ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, **il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista** per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, **entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione** immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 euro (doppio di 27,50, più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 euro (doppio di 55,00, più conveniente di un terzo di 550,00). Le persone soggette al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.
- in caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I Datori di lavoro e gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, ma, in caso di recidiva, gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; per il mancato sanzionamento dei trasgressori è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2200,00.

Art. 9 - RICORSI

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 10 – DIPOSIZIONI FINALI

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

ALLEGATI:

- 1) Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumo
- 2) Comunicazione ai genitori
- 3) Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione
- 4) Registro infrazioni
- 5) Cartellonistica

